

In questo numero:

- 1. Mancata adozione della segnaletica stradale? Il Comune non è responsabile del sinistro**
- 2. Solvency II diventa realtà**
- 3. Autocarro ed il trasporto di passeggeri non conforme alle disposizioni vigenti**
- 4. Economie e assicurazioni nel mondo**
- 5. Il giudice ordinario decide il ricorso contro la multa per il veicolo privo di copertura assicurativa**

Dalla redazione

La presente Newsletter è uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione e delle aziende.

Si intende creare anche un'occasione di confronto che possa sviluppare temi di interesse comune, mettendo a disposizione i nostri professionisti per rispondere alle vostre domande.

Siamo a disposizione per soddisfare ogni richiesta di chiarimenti così come per ricevere suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente graditi per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo: newsletter@inerspa.eu

La Redazione

1) Mancata adozione della segnaletica stradale? Il Comune non è responsabile del sinistro

Nel caso in cui il conducente, che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante, ritenga di aver diritto alla precedenza non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del Codice della strada, e non è perciò possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione. **A ribadirlo è la Cassazione con sentenza del 19 gennaio 2017, n. 1289. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza 19 gennaio 2017, n. 1289)**

2) Solvency II diventa realtà

A partire dal 1 gennaio 2016 la nuova normativa **Solvency II** è divenuta applicabile. Solvency II si tradurrà in un **cambiamento di paradigma nelle culture di rischio delle imprese**. Assicuratori ben capitalizzati permetteranno al settore di resistere agli shock impreveduti. Promuovendo la buona governance e la gestione dei rischi, Solvency II rafforzerà la tutela dei consumatori di prodotti assicurativi, secondo l'Autorità di vigilanza europea **EIOPA**. Una comunicazione armonizzata fornirà alle autorità di vigilanza le informazioni chiave per consentire loro di intervenire tempestivamente. Il nuovo regime non sarà, secondo l'Eiopa, un peso per le piccole imprese, grazie ai principi di proporzionalità. **Gabriel Bernardino**, presidente di EIOPA, ha dichiarato in una nota: "Senza un approccio basato sul rischio la vigilanza sulle assicuratrici europee sarebbe in ritardo a livello internazionale. Ora con Solvency II sarà attuato un regime di vigilanza moderno, robusto e proporzionato. Si tratta di un enorme passo avanti per una maggiore protezione degli assicurati e il mercato unico europeo delle assicurazioni". Solvency II è il risultato di negoziati politici e legislativi in corso da molti anni tra Parlamento, Commissione e Consiglio Europeo. Ma riflette anche il lavoro del consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA. Con gli sforzi delle autorità nazionali competenti, Solvency II può ora diventare realtà in ogni Stato membro. Anche in Italia, l'IVASS sta pubblicando uno dopo l'altro i regolamenti attuativi. Una nuova sezione "Solvency II – going live!" è stata lanciata sul sito di EIOPA per spiegare i vantaggi del nuovo quadro di riferimento per i cittadini europei e l'economia dell'UE.

3) Autocarro ed il trasporto di passeggeri non conforme alle disposizioni vigenti

Quando scatta la rivalsa della impresa assicuratrice? ***Per la Cassazione non si applica la rivalsa contrattuale se la causa del sinistro è direttamente riconducibile alla condotta colposa del conducente.*** L'obbligo di assicurare il veicolo sul quale si circola ci pone al riparo dal dover por mano al portafoglio nel caso in cui, per imprudenza o inosservanza delle norme del codice stradale, causiamo dei danni a cose o persone terze. Nel caso del **trasporto di persone sugli autocarri**, dopo la terza direttiva (art. 1 direttiva CE n.90/232) ed il recepimento nell'art. 129 del codice delle assicurazioni dell'art. 12 della direttiva 2009/103/CE, si è definitivamente eliminato il problema del risarcimento del danno alla persona subito dai trasportati, giacché andrà sempre a loro corrisposto dall'impresa di assicurazione dell'autocarro, ancorché la loro permanenza nel mezzo (cabina o rimorchio poco importa) sia in palese violazione delle prescrizioni della carta di circolazione o delle disposizioni vigenti (leggasi codice della strada ndr). Ricordiamo solo brevemente che i veicoli **immatricolati come**



autocarri (categoria N) sono destinati al solo trasporto di cose e possono veicolare al loro interno esclusivamente le persone che siano addette all'uso delle cose trasportate o addette al trasporto delle medesime (carico e scarico).

4) Economie e assicurazioni nel mondo

Lo sviluppo economico si sposta verso l'oriente. Buone prospettive per gli Stati Uniti. L' Europa procede più lentamente. Lo sviluppo assicurativo è analogo a quello economico e i risultati paiono discreti e abbastanza stabili. Senza particolari festeggiamenti e con diversi motivi di riflessione e di incertezza si è chiuso il 2016. I risultati complessivi, per quanto riguarda l'economia e i mercati assicurativi mondiali non sono ancora noti nei dettagli, ma da una serie di rilevazioni statistiche e di previsioni ponderate è possibile ipotizzare i dati più significativi. Così come cercheremo di ipotizzare i possibili sviluppi che dovrebbero palesarsi nel prossimo biennio. Per svolgere questo nostro lavoro ci siamo avvalsi, soprattutto, del prezioso contributo fornito della pubblicazione di **"Sigma: Global insurance review 2016 and outlook 2017/18"**. Ricordiamo che Sigma viene pubblicato dall'ufficio Studi e Ricerche Economiche di Swiss Re, uno dei maggiori operatori mondiali nel settore della riassicurazione. Prima di valutare l'andamento dei mercati assicurativi ci pare opportuno esaminare le risultanze più significative che provengono dalle più importanti aree geografiche nel mondo. Nella tabella sottostante evidenziamo la crescita del PIL e del tasso di inflazione delle varie aree geografiche. Successivamente vengono comparati i tassi ufficiali di sconto e i rendimento dei titoli di Stato aventi durata decennale.

5) Il giudice ordinario decide il ricorso contro la multa per il veicolo privo di copertura assicurativa

La questione controversa concerne l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a decidere avverso il provvedimento con cui viene comminata una sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo disposte a seguito di violazioni del codice della strada. Nel caso di specie risulta impugnato il verbale con cui veniva accertata la violazione dell'art. 193 del Codice della strada il quale prevede che, in caso di guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, alla contestazione dell'infrazione consegua la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo. La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 art. 86 appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1°, e art. 19, comma 1°, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi. Nel caso di specie trattasi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui all'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 e va, conseguentemente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l'opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, che, al comma quarto, stabilisce che tale opposizione si estenda anche alle "sanzioni accessorie". *Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 30 gennaio 2017 n. 2221.*

AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.